

DELIBERA N. 340/10/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEMEC S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELEDUCATO PARMA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 8 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 3, comma 2;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 gennaio 2010 n. 01/10/DICAM/UDIS – PROC. 01/FP, notificato in data 25 gennaio 2010, con il quale è stata contestata alla società Telemec S.p.a., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Teleducato Parma", la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS - a seguito di diffide della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 78350 del 13 ottobre 2009) e dell'U.C. Sampdoria S.p.a. (prot. n. 78353 del 13 ottobre 2009) – per aver trasmesso, in data 4 ottobre 2009, durante il programma sportivo di argomento ciclistico "Velò" - la cui messa in onda era prevista dal registro dei programmi dalle ore 14.38 circa alle ore 16.07 circa -, dopo uno stacco pubblicitario, dalle 16.03 circa alle 16.23, ininterrottamente, una parte dell'incontro Sampdoria - Parma in diretta televisiva da Sky Italia S.r.l. (durante la trasmissione è infatti visibile il logo "Sky Sport" nella porzione in alto a destra dello schermo). La diretta viene interrotta improvvisamente, durante il commento di un'azione di gioco, alle ore 16.23 per lasciare il posto, dopo qualche istante di oscuramento della trasmissione, alla programmazione regolarmente prevista e risultante da registro, consistente in televendite;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in data 1 marzo 2010, prot. n. 12238, e sentita in audizione la società Telemec S.p.a. in data 8 marzo 2010, nel corso della quale questa ha illustrato, depositando l'opportuna documentazione e con l'ausilio di una presentazione grafica depositata agli atti, la modalità di funzionamento della macchina di messa in onda automatica della programmazione, per evidenziare che nella sequenza di eventi si è inserita una serie di elementi assolutamente accidentali e slegati tra loro, sì da far venire meno il nesso di causalità tra azione ed evento. Più in particolare, la Società ha evidenziato che l'evento è stato causato da un errore nella programmazione del sistema di messa in onda automatico, peraltro corretto dai tecnici appena possibile, il quale, da solo, avrebbe comportato unicamente un'interruzione delle trasmissioni delle emittenti, ma, avendo il sistema di messa in onda captato, in modo del tutto casuale ed imprevedibile, il segnale in bassa frequenza dell'evento calcistico trasmesso in diretta su Sky, e seguito dalla redazione sportiva dell'emittente Teleducato Parma, in un locale, peraltro, separato dalla sala in cui il macchinario era situato, ha comportato la conseguenza della messa in onda in diretta dell'incontro. La Società ha altresì rappresentato di aver concluso con la Lega Nazionale Professionisti un contratto di licenza avente ad oggetto i diritti di trasmissione integrale delle repliche delle gare interne disputate dal Parma F.C., e che, pertanto, non avrebbe avuto alcun interesse a violare la normativa in materia, in quanto avrebbe trasmesso integralmente l'evento dopo 48 ore dal termine di questo. La Società pertanto, non ritenendo configurabile il nesso causale tra la propria condotta e l'evento verificatosi, richiede l'archiviazione del procedimento;

RITENUTO che gli argomenti della società Telemec S.p.a. inducono a concludere che siano venuti meno i presupposti per la qualificazione della trasmissione di parte dell'evento sportivo in diretta, quale violazione del decreto legislativo n. 9/2008 e del Regolamento di cui alla delibera n. 405/09/CONS, in considerazione dell'insussistenza di un nesso causale che renda ascrivibile alla Società la responsabilità dell'evento verificatosi, essendo la condotta da questa tenuta priva di quella volontarietà e di quella coscienza indefettibilmente richieste dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'evidente incompatibilità tra causalità e casualità. L'evento si è, infatti, verificato a causa di una serie di circostanze accidentalmente ed eccezionalmente tra loro combinate e concatenate, che hanno determinato un evento-conseguenza del tutto imprevisto ed imprevedibile, tale da assurgere a caso fortuito. Questo, com'è noto, è definito dall'articolo 45 del Codice penale quale causa di esclusione della punibilità dell'agente, in quanto ostativo all'affermazione della responsabilità dello stesso. Tale principio appare applicabile *in subiecta materia*, come pacificamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza (così *ex multis*: Cass. Sez. II, 25 luglio 2000, n. 9738: "*il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati nella legge 689/81, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'articolo 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente*");

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola